Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale
per la Promozione del Sistema Paese – Ufficio VII

BANDO SCAMBI GIOVANILI 2016

Bando per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi culturali di arricchimento curriculare ed approfondimento linguistico e professionale all'estero per giovani italiani e stranieri, ai sensi:

- del Libro Bianco della Commissione Europea COM (2001)681 del 21 novembre 2001 "Nuovo impulso per la gioventù europea";
- della Risoluzione del Consiglio Europeo 2008/C 319/02 del 13 dicembre 2008 "Mobilità dei Giovani";
- della Risoluzione del Consiglio Europeo 2009/C 311/10 del 27 novembre 2009 in materia di Cooperazione per la Gioventù, recante la programmazione per gli anni 2010-2018;
- del *corpus* delle Leggi di ratifica degli Accordi Culturali in vigore tra l'Italia e gli altri Stati, in particolare la legge 5 agosto 1991, n.329 relativa alle spese inerenti all'Accordo con i Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI);
- dei Protocolli Esecutivi degli Accordi Culturali in vigore tra l'Italia e gli altri Stati;
- del D.P.R. 19 maggio 2010 n. 95, art. 5, punto 5, lettera f) e g) ("La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese [...] cura le attività di competenza del Ministero degli Affari Esteri relative [...] agli scambi giovanili") che modifica il D.P.R. 11 maggio 1999, n.267 art.6, comma 6, lettera e).

CAPITOLO I
Ambito oggettivo e soggettivo

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Con il presente bando si intende dare attuazione a progetti di azione bilaterale -diretti a giovani italiani e stranieri di età compresa tra i 18 e i 35 anni- che, anche attraverso la creazione di partnership transnazionali tra due o più soggetti provenienti da paesi diversi, favoriscano attività di interscambio culturale miranti a sviluppare nelle nuove generazioni il rispetto, la comunicazione e la tolleranza attraverso la reciproca conoscenza delle diversità culturali.

2. I principali obiettivi perseguiti dalle attività progettuali in parola sono:

- la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale e politica;
- l'inserimento professionale;
- l'inclusione sociale dei giovani;
- la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed ambientale;
- la sensibilizzazione dei giovani ai valori della tolleranza, del pluralismo e della solidarietà sociale.

3. I progetti in parola verranno selezionati, secondo criteri e modalità di seguito indicati (art. 9), tenendo altresì conto delle priorità di politica estera italiana, con particolare riguardo alle aree considerate prioritarie dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (d'ora in poi "Direzione") per il 2016 -sponda sud del Mediterraneo, Africa Subsahariana, Medio Oriente, America settentrionale, Russia.

Art. 2

Requisiti di ammissibilità: soggetti proponenti e forme di partenariato

1. Sono legittimati a presentare domanda di contributo Associazioni senza fini di lucro, Onlus, Fondazioni, Università, Regioni, Comuni, Enti, Istituti e Centri di Ricerca pubblici e privati, ASL, ciascuna avente sede legale in Italia.
Non sono legittimate a presentare domanda associazioni partitiche o affiliate, o comunque facenti capo a partiti politici, costituiti per atto pubblico o scrittura privata registrata, con una esperienza pregressa in progetti di scambio transnazionali rivolti ai giovani.
2. Il proponente assume il ruolo di responsabile e di coordinatore dell'intero progetto di scambio.
3. Il proponente, qualora intendesse avvalersi di un *partner* straniero per la realizzazione del programma di scambio giovanile, deve espressamente indicarlo nel progetto.
4. Il partner straniero deve avere la propria sede legale in uno degli Stati esteri coinvolti nel progetto ed essere un soggetto privato senza scopo di lucro, costituito nel rispetto della legislazione locale.
5. Il proponente è responsabile della scelta del partner straniero e dell'esatta esecuzione da parte di questo della parte di progetto che si svolgerà nel Paese straniero.
6. Ciascun proponente può presentare un solo progetto relativamente al periodo di scadenza indicato successivamente.

Art. 3
Cause di inammissibilità

1. Saranno considerati inammissibili e quindi esclusi dalla valutazione i progetti:
a) non riferibili ad oggetto e finalità previsti dall'articolo 1;
b) che non siano corredati della documentazione di cui all'articolo 7;
c) che non rispettino i massimali dei costi previsti dall'articolo 10;
d) che non indichino le modalità di finanziamento del costo residuo del progetto;
e) inviati o consegnati alla Direzione oltre i termini previsti dal presente bando.
f) nel caso in cui il proponente si sia reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dalla Direzione quale condizione di partecipazione al presente bando, ovvero risultino false le dichiarazioni rese dal *partner* straniero, ove presente, nell'ambito del modulo di domanda di partecipazione di cui all'articolo 7, che a tal fine deve essere controfirmato anche dal proponente.

Art. 4
Ammissibilità del finanziamento

1. Il finanziamento a carico della Direzione, subordinato ad una chiara identificazione degli obiettivi da raggiungere e dei risultati attesi nel periodo ammesso a finanziamento, e la relativa rendicontazione, saranno limitati ad un solo contributo annuale. Il progetto non può essere riproposto con le stesse tematiche.

CAPITOLO II
Presentazione e valutazione della domanda

Art. 5
Termini di presentazione della domanda

Il soggetto proponente dovrà presentare la propria domanda entro l'intervallo di tempo di seguito indicato: dal 22 marzo 2016 al 30 aprile 2016.

Art. 6
Modalità di spedizione della domanda

1. I soggetti interessati alla presentazione dei progetti dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente bando e nel formulario allegato all'indirizzo di posta certificata dgsp.07@cert.esteri.it specificando l'oggetto come segue: "Domanda di contributo per la realizzazione di un progetto di scambi giovanili".

2. Particolare attenzione dovrà essere posta sulla verifica dell'esattezza ed attualità dei dati che riguardano: il codice fiscale, le coordinate bancarie e i numeri di telefono dell'Ente, il numero di telefono cellulare e l'indirizzo di posta elettronica del proponente.

Art. 7
Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere corredati di:

a) domanda, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente ed accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità. La domanda deve chiaramente specificare il termine del progetto;

b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo del proponente e autocertificazione

dell'esperienza pregressa in progetti di mobilità rivolti a giovani;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del rappresentante legale del soggetto proponente; copia del libro soci aggiornato;

d) scheda di progetto qui allegata compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente;

e) dichiarazione di assunzione di responsabilità del soggetto italiano in merito alla realizzazione del progetto;

f) indicazione dell'area geografica, o delle aree geografiche, scelte per la realizzazione del programma di scambio;

g) relazione illustrativa del progetto nella quale sono descritti:

- contesto e giustificazione del progetto;
- strategia e obiettivi;
- risultati attesi e attività previste;
- numero e caratteristiche dei destinatari;
- indicazione dei soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti nel progetto, modalità di collegamento tra i diversi attori dell'intervento e risorse o competenze apportate;
- natura, caratteristiche ed esperienze del soggetto proponente, nonché del partner straniero in merito alle attività oggetto del progetto;
- modalità di esecuzione;
- modalità di valutazione in itinere e di verifica finale;

h) indicazione delle risorse umane e strumentali poste a disposizione del progetto, e curriculum vitae, in formato europeo, del responsabile del progetto;

i) preventivo di spesa compilato analiticamente e suddiviso nelle categorie di spesa indicate al successivo articolo 11 con indicazione della quota parte del finanziamento in linea con l'art.3

2. Ove presente un partner straniero, i progetti dovranno essere corredati anche di:

a) domanda, firmata dal legale rappresentante del partner straniero ed accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità; (con traduzione legalizzata)

b) copia dello statuto e atto costitutivo del partner straniero e autocertificazione dell'esperienza pregressa in progetti di mobilità rivolti a giovani; (con traduzione legalizzata);

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale del partner straniero, attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 2, comma 3, e art.4 del presente bando (con traduzione legalizzata);

d) copia del libro soci aggiornato del partner straniero (con traduzione legalizzata) ;
e) scheda di progetto compilata in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante del partner straniero e controfirmato dal legale rappresentante del soggetto proponente;
f) documentazione comprovante l'accordo di collaborazione e/o partenariato tra il proponente e il partner straniero;
g) indicazione delle risorse umane e strumentali poste a disposizione del progetto, e curriculum vitae, in formato europeo, del responsabile del progetto del partner straniero; (con traduzione legalizzata);

Art. 9

Modalità di valutazione della domanda

1. La valutazione dei progetti sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese. Essa verificherà, in prima istanza, l'ammissibilità della domanda; in seconda istanza, passerà all'esame delle proposte progettuali presentate, tenendo conto dei criteri di valutazione di seguito riportati nella apposita scheda.
2. Per essere ritenuta idonea ai fini dell'eventuale finanziamento si considererà una soglia minima di punteggio pari a 55/100.

Criterio 1	Finalità perseguite	• Coerenza della proposta progettuale con il contesto delle priorità di politica estera italiana, con particolare riguardo alle aree considerate prioritarie dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese;	Punti 15
		• Coerenza della proposta progettuale con il quadro delle collaborazioni internazionali bilaterali o multilaterali, in particolare quelle promananti da Accordi e Protocolli Esecutivi culturali pregressi o vigenti tra l'Italia e gli altri Stati, nonché quelle di interesse delle rappresentanze diplomatico-consolari Italiane o straniere.	Punti 15

Criterio 2	Proposta progettuale	• Analisi dei fabbisogni/ obiettivi del progetto	Punti 5
		• Corretta articolazione delle azioni, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento	Punti 5
		• Capacità di coinvolgimento dei giovani	Punti 5
		• Valutazione dell'impatto atteso dell'intervento in base a parametri quantificabili e/o a esperienze precedenti	Punti 5
		• Descrizione degli elementi a supporto della realizzazione del progetto	Punti 5
		• Possibilità di riprodurre gli interventi previsti	Punti 5
		• Competenze professionali coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto	Punti 5
		• Efficiente ed efficace impiego delle risorse e congruità dei costi	Punti 5
Criterio 3	Caratteristiche del soggetto proponente	• Esperienza nel settore e risultati conseguiti in eventuali, precedenti iniziative già beneficiarie di contributi da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o di altre Istituzioni Pubbliche;	Punti 15
		• Disponibilità finanziarie, organizzative e professionali tali da assicurare la realizzazione dell'iniziativa;	Punti 15

3. A parità di punteggio sarà considerata l'anzianità di costituzione del proponente.
4. Saranno ammessi al finanziamento i progetti idonei, nell'ordine della graduatoria sulla base del punteggio ottenuto.

5. La Direzione Generale per il Sistema Paese comunicherà l'accoglimento o il mancato accoglimento della domanda di contributo entro il 15 luglio 2016.

CAPITOLO III
Risorse finanziarie, rendicontazione e altre informazioni

Art. 10
Risorse programmate

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate ai progetti di cui al presente bando è a valere sulle risorse assegnate al Capitolo 2619 PP.GG. 10 -11- 12, della legge stabilità dell'anno finanziario 2016.
2. È previsto il concorso di più fonti di sostegno economico e finanziario. Il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si configura come cofinanziamento e risulta pertanto indispensabile che il richiedente abbia disponibilità di altri fondi e risorse economiche e/o abbia altri enti finanziatori, da indicare esplicitamente all'atto di effettuazione della domanda. Il cofinanziamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non potrà essere superiore al 70% delle spese sostenute.

Art. 11
Costi ammissibili

1. Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:
a) necessari per l'attuazione del progetto;
b) previsti nel piano finanziario presentato;
c) effettivamente impegnati e registrati nella contabilità del soggetto attuatore;
d) identificabili, controllabili e attestati da documenti giustificativi originali.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) i costi del personale, ivi comprese eventuali spese di viaggio e di soggiorno;
b) le spese per il trasferimento e il soggiorno (vitto e alloggio) dei giovani partecipanti al

programma di scambio;

c) gli altri costi che derivano direttamente dalle esigenze di realizzazione del progetto e in particolar modo del materiale informativo e delle pubblicazioni relative alle esperienze maturate dai partecipanti. La pubblicazione dovrà riportare il logo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la seguente dicitura: "Il presente progetto è stato realizzato con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale".

d) le spese generali (tra cui vanno considerate le spese per la copertura assicurativa e sanitaria dei giovani partecipanti al progetto).

3. Con apposita convenzione da stipulare tra la Direzione e il soggetto proponente saranno disciplinati gli obblighi tra le parti e gli oneri reciproci, nonché le modalità di monitoraggio del progetto e di rendicontazione delle spese.

Art. 12

Rendicontazione – Modalità e termini

1. Il termine ultimo per l'invio del rendiconto è fissato a 90 giorni dalla conclusione del progetto.

2. Il rendiconto dovrà essere costituito esclusivamente dalla seguente documentazione:

a) **consuntivo sintetico** delle spese totali sostenute;

b) **distinta analitica** dei documenti di spesa;

c) **documenti di spesa**: devono essere allegate le fatture o ricevute in copia conforme all'originale di tutte le spese rendicontate secondo le voci della distinta analitica; le fatture o ricevute emesse all'estero, non in lingua italiana, dovranno essere tradotte indicando l'oggetto della spesa; l'importo dovrà essere espresso anche in Euro con l'indicazione del tasso di cambio applicato; ogni fattura dovrà essere numerata con la stessa numerazione utilizzata nella distinta analitica;

Importante. *Nel caso in cui la richiesta di contributo sia avanzata da* ***enti pubblici****, la summenzionata documentazione di spesa, consistente nelle fatture e ricevute, può essere sostituita da una* ***dichiarazione del Collegio Sindacale*** *(Collegio dei revisori dei conti)* ***o del titolare della gestione delle spese rendicontate*** *(es. Direttore amministrativo, Segretario amministrativo, Preside di facoltà, Direttore del dipartimento), che attesti la regolarità contabile della documentazione stessa, trattenuta agli atti dall'Ente. In tal caso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si riserva, in qualunque momento, di richiedere agli Enti pubblici che hanno ricevuto il contributo di esibire copia della documentazione contabile delle spese sostenute per il progetto finanziato.*

d) **relazione finale** (max. 3 pagine) che presenti il progetto, le finalità, le modalità di

attuazione nonché i risultati raggiunti, con riferimento al progetto descritto nella domanda di contributo. La relazione dovrà comprendere anche una descrizione della destinazione e ripartizione delle spese sostenute in relazione alle attività effettivamente svolte.

3. Il rendiconto deve riguardare tutte le spese effettuate per il progetto, non solo quelle sostenute con i fondi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

4. Non potranno in nessun caso essere corrisposti contributi superiori al 70% (settanta per cento) della spesa complessiva effettivamente sostenuta a consuntivo.

5. Il rendiconto dovrà essere spedito all'indirizzo:

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP)
Ufficio VII
P.le della Farnesina, 1
00135 ROMA

6. In alternativa, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e del DPCM 13 novembre 2014, è possibile inviare tutta la documentazione di cui al precedente punto 2, firmata digitalmente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dgsp.07@cert.esteri.it

Art. 13

Assistenza tecnica per la definizione delle domande

Per avere informazioni sul presente bando e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno contattare la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese Ufficio VII all' indirizzo di posta elettronica: dgsp.07@cert.esteri.it.